



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 aprile 2016
(OR. en)

6957/16

Fascicolo interistituzionale:
2016/0051 (NLE)

AELE 11
EEE 8
N 13
ISL 8
FL 10
MI 137
PECHE 71
UD 54

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014 -2021

ACCORDO
TRA IL REGNO DI NORVEGIA
E L'UNIONE EUROPEA RELATIVO
A UN MECCANISMO FINANZIARIO NORVEGESE
PER IL PERIODO 2014 -2021

ARTICOLO 1

1. Il Regno di Norvegia si impegna a contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari mediante un meccanismo finanziario norvegese distinto nei settori prioritari elencati all'articolo 3.
2. Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario norvegese 2014-2021 poggiano sui valori comuni del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

ARTICOLO 2

1. L'importo totale del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 253,7 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 179,1 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2021 compresi.
2. L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e da un fondo globale per la cooperazione regionale, come specificato all'articolo 7.

ARTICOLO 3

1. Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai seguenti settori prioritari:
 - a) innovazione, ricerca, istruzione e competitività;
 - b) inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà;
 - c) ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio;
 - d) cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali;
 - e) giustizia e affari interni.

Gli ambiti di programmazione nei settori prioritari, che illustrano gli obiettivi del sostegno e i settori beneficiari, sono descritti nell'allegato del presente accordo.

2.
 - a) Secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i settori prioritari sono scelti, concentrati e adattati, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.
 - b) L'1% del totale delle dotazioni specifiche per paese viene accantonato per un fondo a favore della promozione di condizioni di lavoro dignitose e del dialogo tripartito, che viene messo a disposizione conformemente al criterio di ripartizione di cui all'articolo 6.

- c) Sono incoraggiate la cooperazione con la società civile, la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione con i paesi terzi vicini.

ARTICOLO 4

1. Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione all'occupazione, alle priorità nazionali, alle raccomandazioni specifiche per paese e agli accordi di partenariato conclusi con la Commissione europea nell'ambito della politica di coesione dell'UE, il Regno di Norvegia conclude un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.

2. La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE e di esaminare le possibilità di applicare strumenti finanziari per accrescere l'incidenza dei contributi finanziari.

ARTICOLO 5

1. Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo del Regno di Norvegia non supera l'85% del costo del programma, salvo decisione contraria del Regno di Norvegia.
2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3. La responsabilità del Regno di Norvegia per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 6

Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario	Fondi (in milioni di EUR)
Bulgaria	95,1
Croazia	46,6
Cipro	5,1
Repubblica ceca	89,0
Estonia	35,7
Ungheria	105,7
Lettonia	51,9
Lituania	61,4
Malta	3,6
Polonia	411,5
Romania	227,3
Slovacchia	58,2
Slovenia	17,8

ARTICOLO 7

1. Vengono messi a disposizione 44,75 milioni di EUR del fondo globale per la cooperazione regionale. Il fondo contribuisce al conseguimento degli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese di cui all'articolo 1.
2. Il 60% del fondo è destinato alla promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità dei giovani, con particolare attenzione ai seguenti settori:
 - a) programmi di mobilità ai fini dell'occupazione e della formazione a favore dei giovani, con particolare attenzione ai giovani disoccupati che non seguono un percorso scolastico o formativo;
 - b) programmi di apprendimento duale, tirocini, inclusione dei giovani;
 - c) condivisione delle conoscenze, scambio delle migliori pratiche e apprendimento reciproco tra le organizzazioni/istituzioni che forniscono servizi a favore dell'occupazione giovanile.

Questa parte del fondo è destinata a progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e altri Stati membri dell'UE che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25% (anno di riferimento Eurostat 2013) e che coinvolgono almeno due paesi, di cui almeno uno Stato beneficiario. Le entità norvegesi possono partecipare in qualità di partner.

3. Il 40% del fondo è messo a disposizione della cooperazione regionale in tutti i settori prioritari di cui all'articolo 3, in particolare la condivisione delle conoscenze, lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo delle istituzioni.

Questa parte del fondo è messa a disposizione di progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e paesi terzi limitrofi. I progetti coinvolgono almeno tre paesi, di cui almeno due Stati beneficiari. Le entità norvegesi possono partecipare in qualità di partner.

ARTICOLO 8

Il Regno di Norvegia effettua un riesame intermedio entro il 2020 al fine di ridistribuire ai singoli Stati beneficiari interessati gli eventuali fondi non impegnati delle dotazioni.

ARTICOLO 9

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è strettamente coordinato con il contributo degli Stati EFTA previsto dal meccanismo finanziario del SEE.

2. In particolare, il Regno di Norvegia assicura che le procedure per la presentazione delle domande e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

3. Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

ARTICOLO 10

All'attuazione del meccanismo finanziario norvegese si applicano le disposizioni seguenti.

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile, nonché parità uomo-donna e non discriminazione.

Gli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia.

2. Il Regno di Norvegia amministra i fondi seguenti ed è responsabile della loro attuazione, compresi la gestione e il controllo:

- a) il fondo globale per la cooperazione regionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) un fondo a favore della promozione di condizioni di lavoro dignitose e del dialogo tripartito, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3. Il Regno di Norvegia conclude con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, a eccezione dei fondi di cui al paragrafo 2, che definisce il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
- a) Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici al Regno di Norvegia, che valuta e approva le proposte e conclude convenzioni di sovvenzione con gli Stati beneficiari per ciascun programma. Su esplicita richiesta del Regno di Norvegia o dello Stato beneficiario interessato, la Commissione europea procede a un esame dettagliato di una proposta di programma specifico prima della sua adozione, onde garantirne la compatibilità con la politica di coesione dell'Unione europea.
 - b) L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.
 - c) Il Regno di Norvegia può effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.
 - d) In caso di irregolarità, il Regno di Norvegia può sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

- e) Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e del Regno di Norvegia.
 - f) Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e nel Regno di Norvegia, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
4. I costi di gestione del Regno di Norvegia sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Il Regno di Norvegia, o un soggetto da questo designato, è responsabile della gestione complessiva del meccanismo finanziario norvegese. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario norvegese saranno emanate dal Regno di Norvegia previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Il Regno di Norvegia si adopera per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.

6. Il Regno di Norvegia riferisce in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese e, se del caso, agli undici obiettivi tematici per i Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020¹.

ARTICOLO 11

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

¹ 1) Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 2) miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime; 3) promozione della competitività delle piccole e medie imprese ("PMI"), del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura; 4) sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi; 6) preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 7) promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9) promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione; 10) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 11) rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 12

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, ...

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia

DELL'ACCORDO TRA
IL REGNO DI NORVEGIA E L'UNIONE EUROPEA
RELATIVO A UN MECCANISMO FINANZIARIO NORVEGESE
PER IL PERIODO 2014-2021

Innovazione, ricerca, istruzione e competitività

1. Sviluppo delle imprese, innovazione e PMI
2. Ricerca
3. Istruzione, borse di studio, tirocini e imprenditorialità giovanile
4. Equilibrio tra lavoro e vita privata
5. Dialogo sociale - condizioni di lavoro dignitose

Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà

6. Problemi di salute pubblica in Europa
7. Inclusione e autonomia dei Rom
8. Bambini e giovani a rischio
9. Partecipazione dei giovani al mercato del lavoro
10. Sviluppo locale e riduzione della povertà

Ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio

11. Ambiente ed ecosistemi
12. Energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica
13. Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti

Cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali

14. Imprenditoria culturale, patrimonio culturale e cooperazione culturale
15. Società civile
16. Buon governo, istituzioni responsabili, trasparenza
17. Diritti umani - attuazione a livello nazionale

Giustizia e affari interni

18. Asilo e migrazione
19. Servizi correzionali e custodia cautelare
20. Cooperazione internazionale di polizia e lotta contro la criminalità
21. Efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, potenziamento dello Stato di diritto
22. Violenza domestica e di genere
23. Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse
